

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS  
SODNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ  
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL  
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS  
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES  
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES  
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH  
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE  
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS  
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA  
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ  
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN  
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH  
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS  
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV  
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI  
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN  
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

## COMUNICATO STAMPA n. 48/05

31 maggio 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-53/03

*Synetairismos Farmakopoion Aitolias & Akarnanias (Syfait) e a. / GlaxoSmithKline AEVE plc e.a.*

### **LA CORTE NON È COMPETENTE A RISOLVERE LE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DALLA COMMISSIONE ELLENICA PER LA CONCORRENZA**

*L'Epitropi Antagonismou non presenta certe caratteristiche proprie di una giurisdizione, necessarie per chiedere una pronuncia pregiudiziale della Corte di giustizia.*

La Glaxosmithkline («GSK»), società farmaceutica, distribuisce i suoi prodotti, tra i quali i medicinali Imigran (per le emicranie), Lamictal (un antiepilettico) e Serevent (per gli asmatici), alle ricorrenti, associazioni di farmacisti e di grossisti greci di medicinali, tramite l'intermediazione della sua controllata greca. Fino al novembre 2000, la GSK ha soddisfatto integralmente gli ordini acquisiti presso le ricorrenti. Un'ampia parte dei prodotti ordinati è stata, in seguito, esportata verso altri Stati membri in cui i prezzi erano più elevati. Dopo il novembre 2000, la GSK ha smesso di rifornire le ricorrenti ed ha dichiarato che, da quel momento in poi, avrebbe approvvigionato direttamente gli ospedali e le farmacie, adducendo che l'esportazione dei prodotti in questione da parte dei grossisti portava a serie penurie sul mercato greco. La GSK ha poi ripreso a rifornire le ricorrenti, ma solo in quantità limitate.

I grossisti e le associazioni di farmacisti hanno presentato ricorso dinanzi all'Epitropi Antagonismou (Commissione ellenica per la concorrenza) contro tale rifiuto di soddisfare integralmente i loro ordinativi. In seguito a provvedimenti provvisori adottati dall'Epitropi Antagonismou, la controllata greca della GSK ha eseguito gli ordinativi delle ricorrenti limitatamente al proprio rifornimento da parte della società madre. Tale rifornimento superava il fabbisogno del mercato nazionale ma non ha permesso di soddisfare gli ordini delle ricorrenti, il cui volume era assai superiore.

Nell'ambito dei ricorsi presentati dai grossisti e dalle associazioni di farmacisti, l'Epitropi Antagonismou ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee se, e a quali condizioni, una società farmaceutica in posizione dominante possa rifiutare di soddisfare

integralmente gli ordinativi da essa acquisiti presso i grossisti, al fine di limitare il commercio parallelo dei suoi prodotti.

**La Corte** dichiara che essa **non è competente a pronunciarsi** sulle questioni sottoposte dall'**Epitropi Antagonismou**. Infatti, tale organo **non è una "giurisdizione"** ai sensi dell'art. 234 CE - disposizione questa che permette ai giudici nazionali di presentare alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale – **poiché esso non presenta certe caratteristiche necessarie** per essere qualificato come tale, ossia l'indipendenza e la circostanza di essere chiamato a statuire nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi con una pronuncia di carattere giurisdizionale.

In primo luogo, la Corte rileva, al riguardo, che l'**Epitropi Antagonismou** è soggetta alla tutela del Ministro per lo Sviluppo e che una tale tutela implica che detto Ministro possa, entro certi limiti, controllare la legittimità delle decisioni dell'**Epitropi Antagonismou**.

In secondo luogo, benché i membri dell'**Epitropi Antagonismou** siano indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni, non risulta che la revoca o l'annullamento della loro nomina sia soggetta a particolari garanzie.

In terzo luogo, poiché il presidente dell'**Epitropi Antagonismou** è competente per il coordinamento e la determinazione dell'indirizzo generale del segretariato ed è il superiore gerarchico del personale di detto segretariato, non sussiste una separazione funzionale tra l'**Epitropi Antagonismou**, organo decisionale, ed il suo segretariato, organo d'istruzione su proposta del quale essa decide.

Infine, la Corte ricorda che un'autorità nazionale garante della concorrenza, quale l'**Epitropi Antagonismou**, è tenuta a lavorare in stretta collaborazione con la Commissione delle Comunità europee e, ai sensi del diritto comunitario della concorrenza, può essere privata della propria competenza da una decisione della Commissione qualora quest'ultima avvii un procedimento. È possibile, dunque, che il procedimento avviato dinanzi all'**Epitropi Antagonismou** non si risolva in una pronuncia di carattere giurisdizionale. Ora, la Corte può essere adita solo da un organo chiamato a statuire su una controversia nell'ambito di un procedimento destinato a risolversi in una pronuncia di carattere giurisdizionale.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna  
la Corte di giustizia*

*Lingue disponibili: DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, NL, PL*

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte*

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

*Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.*

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo*

*tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674*